



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2019/2020**

Comunicato Ufficiale N°**30** del **26/09/2019**

Sommario

RISULTATI.....	2
GIUSTIZIA SPORTIVA	2
Decisioni del Giudice Sportivo	2

RISULTATI

Elenco risultati

SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/09/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE H - 2 Giornata - A		
FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.	- AUDACE CERIGNOLA S.R.L.	0 - 0

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 26 settembre 2019 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 8/ 9/2019

SSD SANREMESE CALCIO SRL – USD FEZZANESE:

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD SANREMESE CALCIO SRL con il quale si deduce l'alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell'arbitro, per avere il medesimo annullato una rete segnata a seguito di un'azione di attacco avviata da un suo tocco involontario, in applicazione della riformata Regola 9 del Regolamento del Gioco del Calcio;
- esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante;
- considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili;

- rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi in diritto, che tenta di imputare all'arbitro presunte violazioni regolamentari a fronte di una valutazione discrezionale riferibile ad un episodio di gioco;

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SSD SANREMESE CALCIO SRL – USD FEZZANESE 0-1;
- 3) di addebitare sul conto della SANREMESE CALCIO SRL il contributo di reclamo;

ACR MESSINA – ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio dalla ACR MESSINA, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore CANNINO FRANCESCO della società ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946;
- rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2018-19, risultava tesserato per la società SSD CITTÀ DI MESSINA, e che nel corso della gara di andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Juniores under 19, CITTÀ DI MESSINA – AVELLINO del 28 maggio 2019, gli veniva comminata la squalifica per due gare effettive di cui al C.U. n. 95 del Dipartimento Interregionale LND del 30/05/2019;
- rilevato che la summenzionata squalifica è stata scontata solo parzialmente nel Campionato I Nazionale Juniores under 19 - 2018/2019, atteso che la gara di ritorno del 1° giugno 2019 è stata l'ultima gara del campionato disputata dal CITTÀ DI MESSINA;
- rilevato che nell'ambito della stagione sportiva 2019-2020, il calciatore CANNINO FRANCESCO veniva tesserato dalla ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946, in data 23/07/2019 e prendeva parte alla prima gara del Campionato (CITTÀ DI ACIREALE – PALMESE) del 1° settembre 2019;
- Dedotto che il calciatore CANNINO FRANCESCO, al momento della gara in epigrafe, non aveva integralmente scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva e, pertanto, non aveva titolo a prendervi parte;

P.Q.M.

Delibera:

- 4) di accogliere il reclamo;
- 5) di infliggere alla ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 6) di non addebitare il contributo di reclamo.

GARE DEL 25/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

ALFARANO DIEGO	(AUDACE CERIGNOLA S.R.L.)	CAIAZZA ALDO	(AUDACE CERIGNOLA S.R.L.)
DI FILIPPO NICOLAS	(FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.)		

AMMONIZIONE (I INFR)

PETRUCCELLI ALESSANDRO	(FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.)
------------------------	------------------------------

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 26 settembre 2019.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilìa)